

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero, con decreto in data 19 marzo 1986, ha stabilito l'obbligatorietà di costituire in ogni parrocchia il Consiglio pastorale parrocchiale, organismo che peraltro era già presente da anni in molte parrocchie:

CONSIDERATO che gli Statuti-base, approvati *ad experimentum* in pari data, si sono sostanzialmente dimostrati un valido strumento di lavoro, sia pure con l'opportunità di qualche leggero ritocco migliorativo:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 29, 94 e 536 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.

Dato in Torino, il 19 aprile — Pasqua di Risurrezione — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. Natura

1.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è l'organismo ecclesiale nel quale presbiteri, diaconi, religiosi e laici « prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale »¹ della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco « che fa le veci del Vescovo » e che « in certo modo lo rende presente »².

Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, dimensioni essenziali della vita ecclesiale³.

1.2. « Il Consiglio pastorale parrocchiale ha solamente voto consultivo »⁴; va però tenuto presente che il termine "consultivo" assume, in questo caso, un significato del tutto particolare, poiché la funzione del Consiglio pastorale parrocchiale si esercita all'interno della comunità ecclesiale, nella quale i vari carismi dei laici, dei religiosi e della Gerarchia devono integrarsi ed armonizzarsi in uno spirito di comunione⁵.

2. Compiti

2.1. I compiti del Consiglio pastorale parrocchiale sono⁶:

— studiare e approfondire, in spirito di comunione, tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità; formazione e promozione dei vari settori della pastorale speciale; presenza cristiana nel territorio;

— individuare le esigenze pastorali prioritarie in attento ascolto di quanto lo Spirito vuole dalla sua Chiesa nella situazione concreta;

— elaborare un programma pastorale annuale, a partire dal programma diocesano e dagli orientamenti zionali, e valorizzando persone e strutture della comunità;

— verificare con scadenze periodiche l'attuazione del programma.

2.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale mantiene inoltre legami con il Consiglio pastorale zonale e con le strutture pastorali diocesane mediante propri rappresentanti stabili od occasionali.

¹ C.I.C., can. 536 § 1.

² Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Sacrosanctum Concilium*, n. 42; *Lumen gentium*, n. 28; C.I.C., can. 515 § 1.

³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Documento pastorale *Comunione e comunità: I. Introduzione al piano pastorale* (1 ottobre 1981), n. 14.

⁴ C.I.C., can. 536 § 2.

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 37; C.I.C., can. 212.

⁶ Cfr. per analogia C.I.C., can. 511 e S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio Ecclesiae imago* (22 febbraio 1973), n. 179.

3. Composizione

3.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale deve risultare immagine della comunità parrocchiale: in esso pertanto sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutte le componenti ecclesiali presenti nella parrocchia ⁷.

La partecipazione al Consiglio pastorale parrocchiale si radica sui sacramenti del Battesimo e della Confermazione ⁸.

3.2. I consiglieri debbono:

- * essere in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il Magistero gerarchico;
- * distinguersi « per fede sicura, buoni costumi e prudenza » ⁹;
- * essere capaci di comprendere i problemi della comunità;
- * essere disponibili all'ascolto ed al servizio;
- * sentirsi impegnati a costruire la comunità nella carità e nella varietà dei carismi ¹⁰.

3.3. Hanno diritto al voto tutti i fedeli, battezzati e cresimati, domiciliati nella parrocchia o stabilmente operanti in essa, che abbiano compiuto i sedici anni. Sono invece eleggibili quanti hanno compiuto i diciotto anni.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale devono essere comunicati all'Ordinario del luogo.

3.5. Sono membri di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale:

- * il parroco, i sacerdoti ed i diaconi permanenti addetti alla cura pastorale della parrocchia;
- * uno o due rappresentanti delle comunità religiose presenti e operanti nel territorio parrocchiale, eletti dalle medesime comunità.

3.6. Un congruo numero di laici, da determinarsi in base al numero degli abitanti della parrocchia ed alla complessità della vita pastorale, viene eletto dalla comunità parrocchiale ¹¹.

Il sistema di elezione dei laici è stabilito da un'apposita Commissione, presieduta dal parroco ¹².

3.7. Il parroco ha la facoltà di nominare altre persone in numero non

⁷ Cfr. per analogia C.I.C., can. 512 § 2.

⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 33; *Apostolicam actuositatem*, n. 3; C.I.C., can. 208.

⁹ C.I.C., can. 512 § 3.

¹⁰ Cfr. C.I.C., cann. 208 § 2; 231 § 1 e, per analogia, can. 512 §§ 1 e 3.

¹¹ A titolo indicativo si dà un prospetto del numero complessivo di laici da eleggere nel Consiglio pastorale parrocchiale secondo la grandezza della parrocchia:

— fino a 5.000 abitanti = da 15 a 20 laici
 — fino a 10.000 abitanti = da 20 a 25 laici
 — fino a 15.000 abitanti = da 25 a 30 laici
 — oltre 15.000 abitanti = da 30 a 35 laici.

¹² In allegato si offrono alcune indicazioni per l'elezione dei laici, da adattare opportunamente per le singole comunità.

superiore ad un quinto di tutti i membri, per rendere il Consiglio pastorale parrocchiale il più rappresentativo possibile di tutta la comunità parrocchiale e per valorizzare particolari competenze.

4. Strutturazione

4.1. Organi del Consiglio pastorale parrocchiale sono: il Presidente, il Segretario e la Segreteria.

4.2. *Presidente* del Consiglio pastorale parrocchiale è il parroco¹³.

Spetta al Presidente:

- * convocare le riunioni del Consiglio;
- * stabilire insieme alla Segreteria l'ordine del giorno per le riunioni;
- * approvare e rendere esecutive le decisioni maturate nel Consiglio.

4.3. Il *Segretario* è un laico eletto dai membri del Consiglio stesso.

Spetta al Segretario:

- * trasmettere ai consiglieri, a nome del Presidente, l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno;
- * raccogliere proposte o altri contributi dei consiglieri per presentarli in Segreteria;
- * redigere i verbali delle riunioni;
- * tenere l'archivio del Consiglio e curarne la documentazione, da conservare nell'Archivio parrocchiale.

4.4. La *Segreteria* è composta dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri eletti dal Consiglio stesso.

Spetta alla Segreteria:

- * preparare, con il contributo specifico del Presidente, la convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno;
- * collaborare con il Presidente all'attuazione di quanto maturato in Consiglio e che il parroco propone alla comunità;
- * assicurare il collegamento costante del Consiglio pastorale parrocchiale con la comunità parrocchiale.

4.5. Per un lavoro più efficace il Consiglio pastorale parrocchiale può articolarsi in Commissioni.

Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore, su mandato o incarico del Consiglio pastorale parrocchiale.

4.6. Le *Commissioni* sono formate da membri del Consiglio pastorale parrocchiale ed eleggono al loro interno un Segretario che coordini il lavoro. Di esse possono far parte anche altri membri esterni al Consiglio pastorale parrocchiale.

¹³ Cfr. C.I.C., can. 536 § 1.

5. Riunioni

5.1. Il Consiglio pastorale è convocato dal Presidente e si riunisce *almeno quattro volte all'anno*, ma preferibilmente ogni mese.

Può essere richiesta la sua convocazione in modo straordinario dal Presidente o da almeno due terzi dei suoi membri.

5.2. Le riunioni del Consiglio pastorale parrocchiale sono aperte a tutti i membri della comunità parrocchiale, che possono assistervi come osservatori, a meno che il Consiglio, su questioni specifiche, decida di mantenere il riserbo.

5.3. Quando è opportuno, il Presidente può invitare alle riunioni altre persone, in qualità di esperti, senza diritto di voto.

5.4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

5.5. Il Presidente può affidare ad un membro del Consiglio il compito di moderatore delle riunioni.

6. Durata

6.1. Il Consiglio pastorale parrocchiale è un organismo permanente. I suoi membri durano in carica *cinque anni* e possono essere rieletti per un altro quinquennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quinquennio.

Se si ritiene opportuno, si può rinnovare la metà dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale a metà mandato.

6.2. Il Consiglio pastorale parrocchiale decade quando il parroco cessa dall'ufficio.

6.3. Un membro decade dal Consiglio pastorale parrocchiale:

* quando presenta le dimissioni in forma scritta al Presidente e queste sono da lui accettate;

* quando, senza giustificazione, non partecipa a tre sedute consecutive o a cinque intervallate;

* quando, a giudizio del Presidente, vengono a mancare in lui le qualità di cui all'art. 3.2.

6.4. La surrogazione del membro decaduto avviene scegliendo il primo escluso, quando si tratti di membro eletto, o mediante scelta del parroco, quando si tratti di membro cooptato.

7. Norme particolari

7.1. Ogni Consiglio pastorale parrocchiale, sulla base dei presenti *Statuti*, redige un proprio *Regolamento*, servendosi di un'apposita Commissione.

Nel *Regolamento* devono essere stabilite quelle norme particolari che riguardano le elezioni, la conduzione delle riunioni del Consiglio e altri eventuali particolari non contemplati nei presenti *Statuti*.

7.2. Tale *Regolamento* deve essere sottoposto all'approvazione dell'*Ordinario del luogo*, il quale ne verifica la conformità con la normativa canonica universale e diocesana.

Per il cambiamento di parte o di tutto il *Regolamento* si segue lo stesso procedimento.

VISTO, si approvano gli *Statuti* del Consiglio pastorale parrocchiale.

Torino, 19 aprile 1992 - Pasqua di Risurrezione

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

ALLEGATO

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI LAICI
AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

(da adattare opportunamente secondo le parrocchie)

1. Commissione preparatoria

1.1. Il parroco costituisce e presiede una Commissione preparatoria che è formata da un vicario parrocchiale, da uno o due rappresentanti delle comunità religiose operanti nella parrocchia e da alcuni laici rappresentativi delle varie componenti della comunità parrocchiale. Il numero complessivo non deve essere superiore a dieci.

1.2. I compiti della Commissione sono:

— individuare e attuare i modi per sensibilizzare la comunità parrocchiale a vivere con senso ecclesiale il momento della formazione del Consiglio pastorale parrocchiale;

— predisporre le modalità e quanto è necessario per la costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale.

1.3. La Commissione scade all'atto della proclamazione dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale.

2. Momento preparatorio

2.1. Ogni gruppo, movimento o associazione di natura ecclesiale¹ operante nella parrocchia può presentare una lista di almeno otto candidati.

2.2. *Lista generica.* I singoli fedeli che partecipano alla Messa festiva ed hanno compiuto i sedici anni, in una domenica, designano tre persone che ritengono adatte ad essere elette nel Consiglio pastorale parrocchiale.

In base ai voti ricevuti, la Commissione preparatoria compila una lista di almeno otto candidati tra quelli proposti dai fedeli, escludendo quelli già presenti nelle liste di cui al n. 2.1.

2.3. Se si ritiene opportuno, anche ogni borgata o rione può presentare una lista di almeno otto candidati.

2.4. La Commissione controlla che i candidati espressi dalle diverse liste abbiano i requisiti elencati all'art. 3.2. degli *Statuti* del Consiglio pastorale parrocchiale e richiede ai singoli la disponibilità ad accettare l'eventuale incarico di membro del Consiglio pastorale parrocchiale.

2.5. La Commissione espone in visione all'ingresso della chiesa, per la durata

¹ Cfr. C.E.I., COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'APOSTOLATO DEI LAICI, Nota pastorale *Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti, associazioni* (22 maggio 1981), nn. 8-14.

di almeno una settimana (compresa la domenica), il foglio con tutte le liste e i nomi dei candidati.

3. Momento elettivo

3.1. Alla domenica successiva, ad ogni Messa, vengono distribuite le schede (su cui sono stampate le liste con i nomi dei candidati) ad ogni fedele che abbia compiuto i sedici anni di età. Ogni elettore sceglie per ogni lista tre nomi, tracciando una croce vicino ai nomi prescelti.

Le schede vengono deposte nelle apposite urne al termine di ogni Messa. Il voto è segreto.

3.2. Agli impediti a partecipare alla Messa festiva può essere recapitata a casa la scheda da membri della Commissione che poi la ritirano, in busta chiusa, ad elezione avvenuta e la depongono nelle urne.

3 bis. Variazione eventuale

3.1. Durante la settimana viene recapitata ad ogni famiglia una busta contenente: la scheda di elezione, un foglio con le modalità dell'elezione, una busta per ritornare la scheda.

Sulla scheda sono stampate le liste con i nomi dei candidati.

Ogni famiglia, confrontandosi tra tutti i membri, sceglie per ogni lista tre rappresentanti (tracciando una croce vicino ai nomi prescelti).

Le schede vengono riportate in chiesa la domenica successiva, in busta chiusa, e deposte nelle urne.

4. Momento dello scrutinio

4.1. La Commissione provvede allo spoglio delle schede indicando il numero dei voti ottenuto da ogni candidato. Risultano eletti i due candidati per ogni lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti².

4.2. Prima di procedere allo spoglio delle schede, la Commissione stabilisce alcuni criteri di validità o nullità delle schede.

4.3. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

5. Proclamazione dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale

5.1. I nomi dei componenti il Consiglio pastorale parrocchiale, compresi quelli di nomina del parroco, vengono proclamati la domenica successiva alle elezioni ed esposti in visione all'ingresso della chiesa.

² Tenendo conto del numero complessivo dei membri del Consiglio pastorale parrocchiale, di cui si parla alla Nota 11 all'art. 3.6. degli *Statuti*, invece di due possono essere dichiarati eletti anche tre o quattro componenti di ogni lista, in modo da raggiungere il numero complessivo stabilito.

**STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

Approvazione e promulgazione

PREMESSO che l'Arcivescovo Card. Anastasio Alberto Ballestrero, con decreto in data 19 marzo 1986, ha richiamato l'obbligatorietà di costituire in ogni parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici:

CONSIDERATO che gli Statuti, approvati *ad experimentum* in pari data, si sono sostanzialmente dimostrati un valido strumento di lavoro, sia pure con l'opportunità di qualche leggero ritocco migliorativo:

SENTITO il parere dei più stretti collaboratori:

VISTI i canoni 29, 94, 537 e 1276 del Codice di Diritto Canonico:

CON IL PRESENTE DECRETO

APPROVO E PROMULGO

GLI STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
NEL TESTO ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO, STABILENDO CHE ENTRINO
IMMEDIATAMENTE IN VIGORE.

Dato in Torino, il 19 aprile — Pasqua di Risurrezione — dell'anno 1992

✠ **Giovanni Card. Saldarini**
Arcivescovo di Torino

can. Giacomo Maria Martinacci
cancelliere arcivescovile

STATUTI DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

1. Natura

1.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, è l'organismo ecclesiale di partecipazione dei fedeli nella gestione economica della parrocchia.

2. Finalità

2.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha i seguenti fini:

- a) studiare i modi e promuovere iniziative per sensibilizzare la comunità al dovere di contribuire alle necessità della parrocchia e della Chiesa¹;
- b) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività ed individuando i relativi mezzi di copertura;
- c) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- d) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, la corretta applicazione della Convenzione prevista dal can. 520 § 2 del Codice di Diritto Canonico, per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- e) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- f) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia Metropolitana² e l'ordinata collocazione delle copie nell'Archivio parrocchiale.

3. Composizione

3.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai vicari parrocchiali e da almeno tre parrocchiani designati dal parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.2. I consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, godere buona stima tra i fedeli, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e pastorale, e possibilmente esperti in diritto o in economia.

Essi prestano il loro servizio gratuitamente.

¹ Cfr. C.I.C., can. 212.

² Cfr. C.I.C., can. 1284 § 2, 9°.

3.3. È bene che almeno uno dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici faccia anche parte del Consiglio pastorale parrocchiale.

3.4. I nominativi dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici devono essere comunicati all'Ordinario del luogo ed all'Economo diocesano.

4. Durata

4.1. I membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici durano in carica *cinque anni* ed il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell'Ordinario del luogo.

4.2. Con la vacanza della parrocchia il Consiglio parrocchiale per gli affari economici decade.

4.3. Nei casi di morte, dimissioni, revoca o permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominare i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati.

5. Incompatibilità

5.1. Non possono essere nominati membri del Consiglio parrocchiale per gli affari economici i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia³.

6. Presidenza

6.1. Spetta al Presidente:

- * la convocazione e la presidenza del Consiglio;
- * la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- * la designazione del Segretario, scelto fra i membri del Consiglio.

7. Poteri del Consiglio

7.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva, non deliberativa; in esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione economico-amministrativa della parrocchia, in conformità con il can. 212 § 3 del Codice di Diritto Canonico.

³ Cfr. per analogia C.I.C., can. 492.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e se ne servirà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

In ogni caso, in tutti i negozi giuridici la legale rappresentanza spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532 del Codice di Diritto Canonico.

8. Riunioni del Consiglio

8.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce *almeno una volta al quadrimestre*, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta a quest'ultimo da almeno metà dei membri del Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

9. Esercizio

9.1. L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio e comunque entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo, debitamente approvato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal parroco all'Arcivescovo, tramite l'Economo diocesano, per la verifica e l'approvazione⁴.

10. Informazioni alla comunità parrocchiale

10.1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici presenta annualmente al Consiglio pastorale parrocchiale ed alla comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli⁵, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

11. Validità delle sedute e verbali

11.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri.

11.2. I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Consiglio, essere

⁴ C.I.C., can. 1287 § 1.

⁵ C.I.C., can. 1287 § 2.